

**Comunicazione destinata alle imprese che nel 2016 intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che nel 2016 intendono produrre o importare tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi**

(2015/C 55/11)

1. La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(1)</sup> (il regolamento) che intendono, nel 2016:

a) **importare** nell'Unione europea o **esportare** dall'Unione europea le sostanze elencate nell'allegato I del regolamento; oppure

b) produrre o importare tali sostanze **per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi**.

2. Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:

Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV: tetracloruro di carbonio

Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI: bromuro di metile

Gruppo VII: idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi

Gruppo IX: bromoclorometano

3. L'importazione o l'esportazione di sostanze controllate <sup>(2)</sup> richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) <sup>(3)</sup>, di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un'autorizzazione preventiva.

4. Inoltre, le seguenti attività sono soggette a limiti quantitativi:

a) produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi;

b) importazione in libera pratica nell'Unione europea per usi critici (halon);

c) importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come materia prima;

d) importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come agente di fabbricazione.

La Commissione attribuisce contingenti per ciascuna delle lettere a), b), c), e d). Tali contingenti sono determinati sulla base delle domande di contingente e:

— conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e al regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(4)</sup>, nel caso a),

— conformemente all'articolo 16 del regolamento nei casi b), c) e d).

<sup>(1)</sup> GUL 286 del 31.10.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Si rammenta che possono essere autorizzate unicamente le importazioni o le esportazioni esentate dal divieto generale di importazione e di esportazione a norma degli articoli 15 e 17.

<sup>(3)</sup> GUL 145 del 4.6.2008, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GUL 147 del 2.6.2011, pag. 4.

**Attività di cui al paragrafo 4**

5. Un'impresa che nel 2016 desidera importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 6 a 9.
6. L'impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS (<https://webgate.ec.europa.eu/ods2>) è tenuta a farlo entro il **18 maggio 2015**.
7. L'impresa deve compilare e presentare il modulo di domanda di contingente disponibile online nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS.

I moduli di domanda di contingente saranno disponibili online a partire dal **18 maggio 2015** nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS.

8. La Commissione considererà validi soltanto i moduli di domanda di contingente debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il **18 giugno 2015**.

Le imprese sono invitate a presentare i propri moduli di domanda di contingente quanto prima e con sufficiente anticipo, affinché sia possibile apportare eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista.

9. La presentazione di un modulo di domanda di contingente di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2016, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

**Importazioni per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazioni**

10. Un'impresa che nel 2016 desidera esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 11 e 12.
  11. L'impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS è tenuta a farlo il più presto possibile.
  12. Prima di procedere a un'importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un'esportazione nel 2016, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il *modulo di domanda di licenza* disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.
-